

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono fare parte dell'associazione, come soci ordinari, le persone fisiche che condividono ed accettano gli scopi dell'associazione e si obbligano a rispettarne lo statuto e che presentino i seguenti requisiti:

- 1) esercitino la professione di amministratore di condominio o dichiarino e dimostrino di essere seriamente intenzionati ad esercitarla;
- 2) abbiano conseguito la licenza di scuola media superiore o abbiano amministrato almeno per un anno, in maniera continuativa, nei tre anni precedenti all'approvazione della legge 220/12;
- 3) abbiano frequentato o frequentino un corso per amministratori organizzato dall'associazione o altro equipollente e che presenti analoghe caratteristiche e contenuti;
- 4) si impegnino a seguire con assiduità attività di aggiornamento e di formazione continua secondo le direttive delle sedi locali e della struttura nazionale;
- 5) non abbiano conseguito condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione, contro la pubblica fede o contro il patrimonio e non siano o siano stati protestati nei cinque anni precedenti, non siano colpiti da misure di sicurezza godano della piena capacità di agire;
- 6) si impegnino ad osservare il codice deontologico dell'associazione.

L'accettazione della domanda di iscrizione è subordinata all'approvazione del comitato esecutivo locale.

Il rigetto della domanda è appellabile davanti al consiglio direttivo locale ed è impugnabile, in caso di conferma di quest'ultimo, all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per motivi di legittimità.